

REGOLAMENTO
DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO IN BELLUNUM E NELLE SUE SOCIETÀ
CONTROLLATE

Il presente documento disciplina, in attuazione dello Statuto di Bellunum srl (nel prosieguo anche "Società") e dello Statuto delle "Società Operative Locali" (nel prosieguo anche "SOL") l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei Soci di Bellunum Srl:

- sulla Società Bellunum srl (controllo analogo congiunto diretto);
- sulle Società partecipate da Bellunum srl (controllo analogo congiunto indiretto).

Il presente Regolamento disciplina, altresì, il controllo dei Comuni serviti da ciascuna Società Operativa Locale sulla Società stessa, fermo che ogni Comune ha comunque un diritto di veto, da motivare adeguatamente, in merito alle decisioni di servizio sul suo territorio. In particolare, rimane in capo agli Enti la facoltà di proporre al Consiglio di Bacino il sistema di raccolta da adottare nei propri territori. Il Consiglio di Bacino ne darà quindi attuazione previa approvazione da parte dei competenti organi preposti alla definizione della pianificazione d'ambito.

La società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da 3 (tre) fino a 5 (cinque) membri nominati nel rispetto dell'equilibrio di genere in ossequio ai criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia e dandone motivazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 175/2016.

Articolo 1 - Comitato Unitario di controllo analogo in Bellunum srl.

1.1. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune sulla Società di un potere di indirizzo e un controllo, sulle società in house providing, analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il "Comitato Unitario" composto dai Sindaci e Presidenti di Unione o loro delegati, dei Soci della Società, come individuati ai successivi articoli 2.2 e 2.3.

1.2. Il Comitato Unitario è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società ed i Soci, e di indirizzo e controllo dei Soci sulla Società circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa. Il Comitato Unitario, nella sua funzione di controllo, ottiene ed esamina ogni atto della Società da esso richiesto e formula le proprie valutazioni di merito, per quanto di competenza e come stabilito dallo Statuto, verbalizzando le proprie discussioni e determinazioni. Copia del verbale delle sedute è inviata a tutti i Soci, all'organo di amministrazione ed all'organo di controllo della Società. A tal fine, il Comitato Unitario effettua almeno tre riunioni all'anno. A tali riunioni il Comitato Unitario può invitare l'organo amministrativo della Società. Al fine di verificare che l'attività della Società risulti coerente con la programmazione finanziaria dei Soci, al Comitato Unitario possono partecipare anche i tecnici (segretari comunali, responsabili amministrativi, ecc.) dei Soci all'uopo individuati di volta in volta dal singolo Socio.

1.3. Al Comitato Unitario spetta, altresì, la disamina preventiva delle deliberazioni di competenza dell'assemblea dei Soci, con facoltà di esprimere parere preliminare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea medesima. Le determinazioni in merito alle istruttorie sono presentate dal

Presidente del Comitato, anche in forma scritta, all'Assemblea convocata per assumere le deliberazioni sulle materie istruite. Il Comitato Unitario relaziona all'Assemblea la propria attività almeno 2 volte l'anno di cui una in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio e dell'esame della relazione sul governo societario contenente il programma di valutazione del rischio aziendale di cui all'art. 6 co. 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016.

1.4. Sono rimessi al Comitato Unitario i seguenti atti di Bellunum

- esame ed istruttoria per eventuali modifiche dello Statuto;
- verifica periodica dei documenti di programmazione (Budget, Piani Industriali) e rendicontazione;
- atti di indirizzo in merito ai contratti di servizio con le società partecipate e dei relativi atti conseguenti;
- verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio, in concomitanza con le verifiche svolte dall'ente d'ambito nell'esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge;
- monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, che dovranno essere trasmessi periodicamente dalle Società, ferme restando le attività di monitoraggio svolte dall'Ente d'Ambito nell'esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge;
- proposte di modifica del regolamento del controllo analogo congiunto.

Il Comitato Unitario è anche sede di definizione degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento ivi comprese quelle per il personale, anche per il necessario coordinamento tra i Soci e la Società, avuto a riferimento l'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016. La definizione degli obiettivi da parte del Comitato Unitario terrà conto di quelli indicati dai Soci e dalle proposte delle SOL.

1.5. Sulle seguenti materie, rimesse statutariamente alla decisione dei Soci in assemblea di Bellunum, il Comitato Unitario esprime, pareri preventivi obbligatori e vincolanti, salvo quanto previsto all'art. 23, comma 12 dello Statuto, in merito a:

- approvazione del bilancio di esercizio;
- indirizzi e obiettivi a cui l'organo amministrativo deve conformare la propria attività, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del D.Lgs. 175/2016;
- obiettivi strategici della Società e delle SOL;
- linee guida per la redazione dei piani di esercizio della Società e delle SOL nonché la definizione delle caratteristiche dei servizi da rendere;
- stato di attuazione, con cadenza infrannuale e a consuntivo, degli obiettivi fissati per la Società e per le SOL, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- programma almeno annuale degli investimenti e relative modalità di finanziamento della Società e delle SOL;

- operazioni straordinarie (quali, ad esempio, liquidazione, fusione, scissione, accordi strategici);
- costituzione di società, acquisto e vendita, nonché ogni altra operazione di trasferimento a terzi, di immobili e partecipazioni, a prescindere dallo strumento con cui l'operazione viene realizzata (trasformazione, fusione, scissione, liquidazione di società partecipate);
- affitti e cessioni d'azienda o rami d'azienda, anche di società partecipate;
- trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali e succursali;
- approvazione del budget e dei suoi aggiornamenti;
- modifiche dello statuto della Società e delle SOL;
- svolgimento da parte della Società e/o delle SOL, anche mediante partecipazione a gara, di servizi per soggetti diversi dai Soci, comunque nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzi il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione.

1.6. È altresì rimessa al Comitato la designazione dei membri dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo della Società, tenendo conto, in caso di organo collegiale, della parità di genere e delle seguenti indicazioni:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere individuato su proposta del Sindaco del Comune di Feltre;
- l'Amministratore Delegato deve essere individuato su proposta del Sindaco del Comune di Belluno;
- un Consigliere di amministrazione deve essere individuato su proposta dei Soci serviti direttamente da Bellunum;
- due Consiglieri di amministrazione devono essere individuati su proposta dei Soci serviti dalle SOL;
- per quanto riguarda l'organo di controllo:
 - se organo monocratico questo deve essere individuato dai Soci della SOL non rappresentata nell'organo di amministrazione;
 - se organo collegiale il Presidente del Collegio Sindacale deve essere individuato dai Soci della SOL non rappresentata nell'organo di amministrazione e gli altri due sindaci dai Soci serviti direttamente da Bellunum.

1.7. In caso di Amministratore Unico, il Comitato delibera la designazione con maggioranza dei 3/4 dei presenti. Con una analoga maggioranza il Comitato può deliberare la proposta di revoca di uno o più membri dell'organo di amministrazione.

1.8. Per gli atti relativi a tematiche di interesse dei territori serviti dalle SOL, il Comitato Unitario acquisisce il previo parere del Comitato Ristretto della SOL di riferimento, tenendo conto, comunque, degli interessi generali della Società e dei suoi obiettivi strategici.

1.9. L'Assemblea procede a deliberare autonomamente qualora il Comitato Unitario non abbia provveduto ad esprimere il prescritto parere.

1.10. Le decisioni assunte dal Comitato Unitario saranno recepite dalla Società e dalle sue controllate, anche attraverso l'approvazione degli atti programmatori che ad esse si uniformeranno. Ogni Socio e la

Società pubblicheranno la decisione del Comitato Unitario assunta in relazione all'attuazione del presente punto sul proprio sito istituzionale.

1.11. Il Comitato Unitario verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai programmi annuali e pluriennali, ovvero dai piani strategici economici, patrimoniali e finanziari a breve e lungo termine della Società, così come approvati o autorizzati dall'assemblea dei Soci.

1.12. Per l'esercizio del controllo analogo, il Comitato Unitario ha pieno e completo accesso a tutti gli atti della Società e può richiedere agli amministratori della Società relazioni specifiche sull'andamento delle SOL.

Articolo 2 - Funzionamento del Comitato Unitario

2.1. Il Comitato unitario è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, in caso di mancato consenso unanime, delibera comunque con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Nel caso di proposte di modifica del regolamento del controllo analogo congiunto è richiesto il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

2.2. Il Comitato unitario è convocato in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene la quota di maggioranza relativa del capitale della Società. Il Comitato Unitario, nominato dall'Assemblea della Società, è composto da un minimo di n. 5 ad un massimo di n. 28 membri in rappresentanza dei Soci.

2.3. La loro designazione, nella composizione a 28 membri, spetterà, all'atto della prima nomina, come segue:

- un rappresentante a tutti i Comuni con oltre 5.000 abitanti (n. 11 membri);
- un rappresentante a tutte le Unioni di Comuni (n. 6 membri);
- n. 11 membri rappresentanti ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, di cui n. 4 serviti da Bellunum, n. 4 serviti da Valpe, n. 3 serviti da Ecomont.

2.4. Nel caso il Comitato fosse composto da un numero inferiore di membri, si procederà a ridurre la ripartizione per ciascun territorio su base proporzionale.

2.5. Il Presidente del Comitato Unitario (in seguito anche "Coordinatore") viene nominato tra i propri componenti con un voto palese a maggioranza qualificata (3/4) dei presenti, senza riferimento alle azioni possedute dai Soci nel capitale sociale. Quando il numero dei componenti del Comitato Unitario fosse superiore a 15, il Coordinatore potrà essere affiancato da 2 Vice Coordinatori, anch'essi nominati nella prima seduta del Comitato Unitario e con la stessa maggioranza qualificata.

2.6. Il Comitato Unitario è convocato prima di ogni assemblea dei Soci dal Presidente presso la sede della Società od in altro luogo adeguato. La convocazione delle sedute dovrà essere spedita, via posta elettronica certificata (pec), ai componenti del Comitato, almeno 5 giorni prima della seduta, con specifico Ordine del Giorno, corredato da tutta la documentazione utile alla formazione delle decisioni. La convocazione del Comitato Unitario dovrà essere inviata per conoscenza, contemporaneamente al suo invio ai membri del Comitato Unitario, a tutti i Soci ed essere pubblicata sul sito web della società nella specifica sezione "Comitato Unitario per il controllo analogo congiunto".

2.7. Ogni componente del Comitato Unitario può richiedere la convocazione del Comitato medesimo, così come l'Organo Amministrativo di Bellunum oppure un numero di Soci rappresentativo di almeno i 3/4

del capitale sociale.

2.8. Le sedute del Comitato, laddove ve ne sia necessità motivata, potranno svolgersi anche con le modalità della videoconferenza organizzata su una piattaforma web nelle disponibilità di Bellunum Srl.

2.9. Ogni Socio potrà rappresentare al Comitato Unitario, istanze e proposte attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute e il Coordinatore dovrà esporle durante la seduta.

2.10. Alle riunioni del Comitato Unitario partecipa, quando invitato, l'Organo Amministrativo della Società ovvero il suo Presidente, ovvero l'Amministratore Unico o l'Amministratore Delegato così come, se invitati, l'Organo di controllo ovvero il suo Presidente.

2.11. La partecipazione, quale componente del Comitato Unitario, è riservata al Sindaco o Presidente dell'Unione ovvero a suo delegato, purché questi sia un amministratore in carica.

2.12. I componenti del Comitato Unitario partecipano alle sedute dei Comitati Ristretti delle SOL da cui ricevono i servizi e, preferibilmente, non dovranno essere contemporaneamente nominati in entrambi i Comitati.

2.13. Le deliberazioni del Comitato Unitario sono assunte con spirito di leale collaborazione ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi.

2.14. Delle decisioni assunte dal Comitato Unitario è redatto apposito verbale. Tutti i verbali delle sedute del Comitato Unitario sono conservati in un apposito registro trattenuto presso la sede della Società. Il supporto tecnico di segreteria, per il funzionamento del Comitato Unitario, sarà assicurato dalla Società con proprio personale e dotazioni a ciò dedicati.

Articolo 3 - Comitato Ristretto per il controllo dei Soci sulle società partecipate (SOL) indirettamente afferenti al territorio

3.1. Viene assicurato ai Soci l'esercizio del controllo analogo diretto anche sulle SOL operanti sui territori di rispettiva competenza.

3.2. A tale fine è prevista la costituzione di un Comitato Ristretto operante all'interno delle singole SOL, i cui compiti sono riconducibili al controllo di cui al Comitato Unitario di Bellunum, oltre che alle verifiche sullo stato di attuazione degli obiettivi fissati sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi resi sul territorio di riferimento.

3.3. Sulle seguenti materie, rimesse statutariamente alla decisione all'assemblea societaria delle SOL, il Comitato Ristretto esprime, pareri preventivi obbligatori e vincolanti, in merito a:

- approvazione del bilancio di esercizio;
- indirizzi e obiettivi a cui l'organo amministrativo deve conformare la propria attività, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 147-quater del D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 19, commi da 5 a 7, del D.Lgs. 175/2016;
- stato di attuazione, con cadenza infrannuale e a consuntivo, degli obiettivi fissati per le SOL, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità;
- programma almeno annuale degli investimenti e relative modalità di finanziamento delle SOL,

previa conciliazione con il piano di Bellunum;

- operazioni straordinarie (quali, ad esempio, liquidazione, fusione, scissione, accordi strategici);
- trasferimento della sede legale, istituzione e soppressione di sedi secondarie, filiali e succursali;
- approvazione del budget e dei suoi aggiornamenti;
- modifiche dello statuto;
- svolgimento da parte della SOL, anche mediante partecipazione a gara, di servizi per soggetti diversi dai Soci, comunque nell'ambito di quelli rientranti nell'oggetto sociale ed entro il limite di fatturato annuo previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, sulla base di un piano economico e finanziario che evidenzia il conseguimento di economie di scala o di altri recuperi di efficienza tali da giustificare l'assunzione.

3.4. Alle indicazioni del Comitato Ristretto sono tenuti ad attenersi gli Organi della Società quando intervengono nella Assemblea della SOL. Sia il Consiglio di Amministrazione della Società sia il Comitato Ristretto, in caso di divergenza, devono ricondurre la decisione al Comitato Unitario.

3.5. Qualora, sulla medesima materia, debbano pronunciarsi sia il Comitato Ristretto che il Comitato Unitario, procederà per primo il Comitato Ristretto. Nel caso di divergenza prevale la decisione del Comitato Unitario.

3.6. Il Comitato Ristretto provvede alla designazione dell'Amministratore unico o, dandone motivazione, dei membri del Consiglio di Amministrazione delle SOL, presentando i nominativi alla Società Bellunum, che provvede alle nomine nella SOL interessata. L'organo amministrativo della Società Bellunum può richiedere, con motivazione, una pluralità di nominativi da cui selezionare gli amministratori della SOL.

3.7. Ove l'organo di amministrazione della Società Bellunum, per qualsiasi motivo, intenda revocare uno o più amministratori della SOL deve richiederne preventiva autorizzazione al Comitato Ristretto o, in caso di diniego, al Comitato Unitario, che delibera a maggioranza assoluta dei membri del Comitato stesso. In ogni caso la successiva nomina dei nuovi amministratori spetta comunque al Comitato Ristretto ai sensi del precedente 3.6.

Articolo 4 - Funzionamento del Comitato Ristretto

4.1. Il Comitato Ristretto è composto da un numero massimo di 5 membri, nominati dal Comitato Unitario su designazione dei rappresentanti degli Enti serviti. La designazione dei componenti del Comitato Ristretto, ivi compreso del suo Presidente, è presentata all'organo di amministrazione di Bellunum, che ne prende atto.

4.2. Il Comitato Ristretto si riunisce su convocazione del suo Presidente, ovvero ogni volta che ne faccia richiesta motivata l'organo amministrativo della SOL oppure un numero di almeno più della metà dei membri del Comitato stesso o della maggioranza degli Enti serviti dalla SOL e delibera a maggioranza.

4.3. La convocazione delle sedute dovrà essere spedita, via pec, ai componenti del Comitato, almeno 5 giorni prima della seduta, con specifico Ordine del Giorno, corredato da tutta la documentazione utile alla formazione delle decisioni. La convocazione del Comitato Ristretto dovrà essere inviata, per conoscenza, a tutti i Comuni serviti dalla SOL.

4.4. Le sedute del Comitato, laddove ve ne sia necessità motivata, potranno svolgersi anche con le modalità della videoconferenza organizzata su una piattaforma web nelle disponibilità delle SOL.

4.5. Ogni Comune servito potrà rappresentare al Comitato Ristretto istanze e proposte attinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute e il Presidente dovrà esporle durante la seduta.

4.6. Alle riunioni del Comitato Ristretto partecipa, quando invitato, l'organo amministrativo della SOL ovvero il suo Presidente così come, se invitati, l'Organo di controllo ovvero il suo Presidente.

4.7. La partecipazione, quale componente del Comitato Ristretto, è riservata al Sindaco o Presidente dell'Unione serviti ovvero a suo delegato, purché questi sia un amministratore locale in carica.

4.8. I componenti del Comitato Ristretto delle SOL preferibilmente non dovranno essere componenti del Comitato Unitario.

4.9. Il Comitato Ristretto, nella sua funzione di controllo, ottiene ed esamina ogni atto da esso richiesto e formula i propri pareri, per quanto di competenza, verbalizzando le proprie discussioni e determinazioni. Copia del verbale delle sedute è inviata a tutti i Soci, all'organo amministrativo ed all'organo di controllo della SOL.

4.10. Il Comitato Ristretto relaziona al Comitato Unitario in merito alla propria attività almeno due volte l'anno, di cui una in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio.

4.11. Tutti i verbali delle sedute del Comitato Ristretto sono conservati in un apposito registro trattenuto presso la sede della SOL.

4.12. Il supporto tecnico di segreteria, per il funzionamento del Comitato Ristretto, sarà assicurato dalla SOL.

Articolo 5 - Norma finale e transitoria

5.1. Ai componenti dei Comitati per l'esercizio del controllo analogo non spetta alcuna forma di compenso e neppure di rimborsi spese.

5.2. Il presente documento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea di Bellunum.